



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 31/03/2017

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE ED IL RIFORNIMENTO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- con determinazioni del dirigente del settore ragioneria e finanze nn. 15 del 16.01.2015 e 60 del 23.01.2015 è stata avviata la gara informale per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante l'installazione, la manutenzione ed il rifornimento di distributori automatici con aggiudicazione al concorrente che avesse offerto un canone annuo per distributore non inferiore ad € 380,00 iva esclusa;
- con determinazione del dirigente del settore ragioneria e finanze n. 508 del 20.04.2015 è stato approvato il verbale del 4.3.2015 relativo alla gara informale ed è stato aggiudicato in via definitiva l'affidamento alla ditta Novagest s.r.l. con sede legale in via Paludetti 28/c a Treviso;
- in data 26.05.2015 con prot. n. 59454 è stato stipulato il contratto con la società Novagest s.r.l. di durata biennale scadente il 25.05.2017;

rilevato che:

- il capitolato speciale prevede la facoltà per il Comune di Treviso di rinnovare la concessione di un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni della concessione in corso;
- ai fini del rinnovo il Comune di Treviso deve inviare apposita richiesta almeno un mese prima della scadenza della concessione (entro il 25.04.2017);

richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 3580 del 05.07.2013 nella parte che segue:

“Né l’art. 23 della l. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), né l’art. 57 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, impediscono il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione.(omissis).

E’ evidente che i divieti di cui alle norme richiamate sono ispirati alla finalità di scongiurare affidamenti reiterati allo stesso soggetto in elusione al principio di concorrenza, che più di ogni altro garantisce la scelta del miglior contraente, sia sotto il profilo della qualificazione tecnica dell’operatore, che della convenienza economica del contratto; tuttavia, allorché la possibilità della “proroga” contrattuale sia resa nota ai concorrenti sin dall’inizio delle operazioni di gara, cosicché ognuno possa formulare le proprie offerte in considerazione della durata eventuale del contratto, nessuna lesione dell’interesse pubblico alla scelta del miglior contraente è possibile riscontrare, né alcuna lesione dell’interesse generale alla libera concorrenza, essendo la fattispecie del tutto analoga, dal punto di vista della tutela della concorrenza, a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti nell’ipotesi in cui l’azienda avesse operato, ab initio, una scelta “secca” per la più lunga durata del contratto (omissis)”

rilevato che la ditta Novagest s.r.l.:

- ha svolto e sta svolgendo il servizio nel rispetto e nei termini contrattuali, tra i quali il regolare pagamento del canone di concessione;
- ha collocato nuovi distributori automatici senza alcun onere a seguito di esigenze sorte nel corso della concessione (ad esempio collocazione di nuovi distributori automatici nel museo civico sede di importanti mostre);

ritenuto pertanto opportuno procedere al rinnovo del contratto per un ulteriore anno;

ritenuto, altresì, di:

- approvare lo schema del contratto, allegato al presente provvedimento;
- accertare il canone di concessione al capitolo 301482/5 “Servizio Patrimonio - proventi da servizi di distribuzione - IVA” codice piano dei conti 3.01.02.01.999 come segue:
 - € 34.495,50 (€ 28.275,00 + iva) sul bilancio 2017, anno nel quale la somma risulta esigibile;
 - € 11.498,00 (€ 9.425,00 + iva) sul bilancio 2018, anno nel quale la somma risulta esigibile;
 con la precisazione che l'accertamento del canone sarà esigibile per gli importi e negli anni sopra indicati con la stipula del contratto.

dato atto che il codice identificativo di gara è ZCF12B5667;

vista la legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

visti:

- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 21/12/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati con contestuale aggiornamento del DUP;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017/2019;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 74 del 27/10/2010 e ss.mm.ii.;

attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2017/2019 aggiornato con DCC n° 83 del 21/12/2016;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 in quanto riguarda il rinnovo del contratto di concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti previsto negli atti di gara;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;

attestato, altresì, che:

- il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/99 (finanziaria 2000);
- il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero

DETERMINA

1. di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa, la concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante l'installazione, la manutenzione ed il rifornimento di distributori automatici per un ulteriore anno (dal 26.5.2017 al 25.5.2018) alla società Novagest s.r.l. con sede legale in via Paludetti 28/c a Treviso codice identificativo gara ZCF12B5667;

2. di approvare lo schema del contratto, allegato al presente provvedimento;
3. di accertare il canone di concessione al capitolo 301482/5 "Servizio Patrimonio - proventi da servizi di distribuzione - IVA" piano dei conti 3.01.02.01.999 come segue:
 - € 34.495,50 (€ 28.275,00 + iva) sul bilancio 2017, anno nel quale la somma risulta esigibile,
 - € 11.498,00 (€ 9.425,00 + iva) sul bilancio 2018, anno nel quale la somma risulta esigibile,con la precisazione che l'accertamento del canone sarà esigibile per gli importi e negli anni sopra indicati con la stipula del contratto.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di dare atto che il canone di concessione verrà fatto affluire nel pertinente capitolo 301482/5 "Servizio Patrimonio - proventi da servizi di distribuzione - IVA".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

Accerta l'entrata di € 45.993,00 al capitolo 301482/005 "Servizio Patrimonio - proventi da servizi di distribuzione - IVA" (PCE 3.01.02.01.999) nel modo che segue:

- € 34.495,50 dell'esercizio 2017 - acc.to 2017/345;
- € 11.498,00 dell'esercizio 2018 - acc.to pluriennale 2017/7.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA